

L MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 3, l'articolo 46, comma 6 e l'articolo 47, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 18 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

Adotta  
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento.  
Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) «commissione centrale»: la commissione di cui all'articolo 47, comma 1, della legge;
- c) «commissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 2, della legge;
- d) «sottocommissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 3, della legge.

**Avvertenza:**

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 28  
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  
di facilitare la  
lettura delle disposizioni di legge alle  
quali e' operato  
il rinvio. Restano invariati il valore e  
l'efficacia degli  
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli  
1, comma 3, 46 e  
47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247  
(Nuova disciplina  
dell'ordinamento della professione  
forense):

«Art. 1 (Disciplina  
dell'ordinamento forense). In  
vigore dal 2 febbraio 2013.

1. - 2. (Omissis).

3. All'attuazione della presente  
legge si provvede  
mediante regolamenti adottati con  
decreto del Ministro  
della giustizia, ai sensi dell'art.  
17, comma 3, della  
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due  
anni dalla data  
della sua entrata in vigore, previo  
parere del Consiglio  
nazionale forense (CNF) e, per le sole  
materie di interesse  
di questa, della Cassa nazionale di  
previdenza e assistenza

forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzino gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. da 4. a 6. (Omissis).».

«Art. 46 (Esame di Stato). - 1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal

codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) a redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie:

ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni

componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalita' e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei

seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei

candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con se' testi o scritti, anche informatici, ne' ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione e' escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o piu' candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono



denunciati al consiglio  
distrettuale di disciplina del distretto  
competente per il  
luogo di iscrizione al registro dei  
praticanti, per i  
provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni  
componente della  
commissione dispone di dieci punti di  
merito per ciascuna  
delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i  
candidati che ottengono un  
punteggio non inferiore a trenta  
punti per ciascuna  
materia.

13. Agli oneri per  
l'espletamento delle procedure  
dell'esame di Stato di cui al presente  
articolo si provvede  
nell'ambito delle risorse disponibili  
a legislazione  
vigente, e, comunque, senza nuovi o  
maggiori oneri per la  
finanza pubblica. Resta ferma la  
corresponsione all'Erario  
della tassa di cui all'art. 1, primo  
comma, lettera b), del  
decreto legislativo del Capo  
provvisorio dello Stato 13  
settembre 1946, n. 261, come  
rideterminata dall'art. 2,  
comma 1, lettera b), del decreto  
del Presidente del  
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,

pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31  
dicembre 1990.

13-bis. Le spese per la sessione  
d'esame sono poste a  
carico del candidato nella misura  
forfetaria di euro 50, da  
corrispondere al momento della  
presentazione della domanda.

13-ter. Le modalita' di versamento  
del contributo di  
cui al comma 13-bis sono stabilite  
con decreto, avente  
natura non regolamentare, del Ministro  
della giustizia, di  
concerto con il Ministro dell'economia  
e delle finanze.

Analogamente, il contributo e'  
aggiornato ogni tre anni  
secondo l'indice dei prezzi al consumo  
per le famiglie di  
operai e impiegati.

Art. 47 (Commissioni di esame). - 1.  
La commissione di  
esame e' nominata, con decreto, dal  
Ministro della  
giustizia ed e' composta da cinque  
membri effettivi e  
cinque supplenti, dei quali: tre  
effettivi e tre supplenti  
sono avvocati designati dal CNF tra gli  
iscritti all'albo  
speciale per il patrocinio davanti  
alle giurisdizioni  
superiori, uno dei quali la presiede;

un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o piu' funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale

di previdenza ed assistenza forense e del CNF.  
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalita' contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, puo' nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o piu' distretti

indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.».

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.  
da 4. a 4-ter. (Omissis).».

Note all'art. 1:

- Per l'art. 47, commi 1, 2 e 3 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.